



**GPDP**

GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI



## Le schede sui **DIRITTI** di **ACCESSO**



### **Accesso** civico semplice e generalizzato

**Quale norma prevede questo tipo di accesso?**

**ACCESSO CIVICO SEMPLICE:** Art. 5 comma 1 del d. lgs. n.33/2013 e s.m.i.

**ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO:** Art. 5 comma 2 del d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

**Chi può chiedere l'accesso?**

Chiunque.

**A chi può essere avanzata la richiesta di accesso?**

Alle Pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, alle società in controllo pubblico, ecc. (per ulteriori dettagli vedi art. 2-bis del d. lgs. n. 33/2013).

**Che cosa si può chiedere?**

In caso di **accesso civico semplice**, chiunque ha diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali - pur sussistendo un obbligo di pubblicazione - l'amministrazione non vi abbia provveduto.

In caso di **accesso civico generalizzato**, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli per

i quali è previsto un obbligo di pubblicazione, salvo i casi in cui ricorrano i limiti derivanti dalla tutela degli interessi pubblici o privati oppure nei casi di esclusione previsti (vedi infra e art. 5-bis, commi 1-3 del d. lgs. n. 33/2013).

**Ci sono costi da sostenere?**

**No.** Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.

**Ci sono eccezioni o limiti?**

**Sì.** L'accesso civico generalizzato è **rifiutato** se il diniego è necessario per **evitare un pregiudizio concreto alla tutela della sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza nazionale, ecc.**; per **evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, della libertà e la segretezza della corrispondenza, ecc.** (vedi art. 5-bis, commi 1-3 del d. lgs. n. 33/2013).

**La richiesta di accesso deve essere motivata?**

**No.**

**In quanto tempo deve essere fornita una risposta?**

**Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza**, differibile di ulteriori 10 giorni nel caso in cui siano stati coinvolti uno più soggetti controinteressati.

**Quali sono gli strumenti di tutela in caso di mancato riscontro o riscontro negato?**

Il richiedente può **presentare riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** che decide con provvedimento motivato, **entro 20 giorni**. Se l'accesso è stato negato o differito per **evitare un pregiudizio alla protezione dei dati personali**, il predetto responsabile provvede sentito il Garante, che si pronuncia **entro 10 giorni** (art. 5 comma 7 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

Avverso la decisione dell'amministrazione o del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può **ricorrere al Tar**.

In caso di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può anche ricorrere al **difensore civico competente**, ove costituito o in mancanza, al **difensore civico competente per l'ambito territoriale** immediatamente superiore, che si pronuncia **entro 30 giorni**.

Se l'accesso è stato negato o differito per **evitare un pregiudizio alla protezione dei dati personali**, il difensore civico provvede sentito il Garante, che si pronuncia **entro 10 giorni** (art. 5 comma 8 del d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).



## PER APPROFONDIMENTI E INFORMAZIONI



[www.gdpd.it/home/diritti](http://www.gdpd.it/home/diritti)



[urp@gdpd.it](mailto:urp@gdpd.it)